

Prot. 1238/2020 u.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

DECRETO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO per la PARTECIPAZIONE  
alle UDIENZE CIVILI mediante TRATTAZIONE SCRITTA

Provv.to n. 43/2020

Perugia 11 maggio 2020

Il Presidente

Visti i provvedimenti normativi tesi a contrastare la diffusione del patogeno Covid 19 tramite disposizioni emergenziali che prevedono, tra l'altro, all'art. 83, co. 7 lett h) D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020 n. 27, nel periodo tra il 12 maggio e il 31 luglio ( termine così risultante a seguito del d.l. 29 aprile 2020 n. 28), in via ordinaria, *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;

visti i propri decreti nelle date 21 aprile e 07 maggio 2020;

visto il **Protocollo per la trattazione scritta** adottato in data 09 aprile 2020 tra il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera civile nonché il **Protocollo per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia e minori** adottato tra il Tribunale, la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 07 maggio 2020;

rilevato che, a seguito di un confronto con i **Presidenti delle Sezioni civili**, il magistrato **Referente Informatico Distrettuale**, la **Dirigente** e i **funzionari della Cancelleria civile**, è emersa la necessità, all'esito dell'udienza tramite trattazione scritta, che il giudice rediga un atto, da **profilare** come **verbale** nel sistema *consolle* ai fini del SICID e del SIECIC, nel quale prenderà atto del regolare svolgimento delle attività previste nel decreto in cui ha disposto la trattazione scritta adottando il provvedimento conseguente ( tra cui: ordinanza in cui si riserva la decisione, ordinanza in cui fissa l'ulteriore trattazione del procedimento, ordinanza in cui adotta direttamente il provvedimento già previsto, ordinanza in cui, nelle ipotesi di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all'art. 189 c.p.c., prevede la decorrenza dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica o altro);

considerato che il sistema prescelto, pur determinando l'inserimento di un ulteriore adempimento da parte del giudice nel sistema di partecipazione all'udienza tramite

trattazione scritta (che già è preceduta da un decreto) e pur configurandosi quale atto di natura ibrida (in parte “verbale virtuale” in parte “provvedimento del giudice” a conclusione dell’udienza), rappresenta allo stato una soluzione necessitata, peraltro conforme alla scelta effettuata da altri Tribunali, poiché consente, senza incertezze e possibili equivoci, che l’**“evento udienza”** sia correttamente **individuato** e **“scaricato”** dalla cancelleria e ciò al fine di assicurare la **necessaria continuità** agli **“eventi di cancelleria”**, anche al fine di un successivo esame dello “storico” del fascicolo e di evitare errati automatismi del sistema nella decorrenza dei termini di deposito della sentenza o dell’ordinanza (nei casi relativi);

rilevato che la soluzione è ovviamente necessitata dalla considerazione che gli attuali sistemi che gestiscono il processo civile telematico, SICID e SIECIC, salve future implementazioni, non prevedono allo stato un “evento” qualificabile come “udienza a trattazione scritta” che, quindi, nell’attuale struttura dei sistemi può essere previsto in via anticipata con un’apposita annotazione ma non potrebbe essere “scaricato”;

#### INVITA

Tutti i Magistrati professionali e onorari, in tutti i casi nei quali adotteranno il metodo di partecipazione all’udienza mediante trattazione scritta a **redigere un atto**, da **profilare** come **verbale** ai fini del SICID e del SIECIC, da intendersi quale **“verbale dell’udienza a trattazione scritta seguito dal provvedimento del giudice”** nel quale il giudice prenderà atto del regolare svolgimento delle attività previste nel decreto in cui ha disposto la trattazione scritta adottando il provvedimento conseguente ( tra cui: ordinanza in cui si riserva la decisione, ordinanza in cui fissa l’ulteriore trattazione del procedimento, ordinanza in cui, nelle ipotesi di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all’art. 189 c.p.c., prevede la decorrenza dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica o altro).

La **Cancelleria** provvederà quindi allo **scarico dell’atto** prima indicato con la profilatura **“verbale”** senza necessità di successive comunicazioni alle parti, salve le ipotesi di ordinanze di cui è già prevista la comunicazione, risultando le parti già informate dell’adozione da parte del giudice del sistema di trattazione scritta e avendo le stesse, tramite il PCT, la visibilità del “verbale di udienza”.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione, a tutti i Magistrati professionali e onorari, al Dirigente amministrativo, ai Direttori amministrativi del settore civile a tutto il Personale dello stesso settore.

Si comunichi altresì al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

